



## TRIBUNALE DI TREVISO

UDIENZA del ■.■.'22

Successivamente, all'udienza del ■.■.'22, i procuratori delle parti sono stati invitati a comparire figurativamente (art. 221. 1. n. 77/2020).

Il procuratore di parte ricorrente così ha dedotto:

*Vengono preliminarmente richiamate, intendendosi qui integralmente trascritte, le "Note Autorizzate" del ■.■.2021 e le "Note di Trattazione Scritta" del ■.■.2021.*

*In sintesi*

*L' addebito dell' Inps trae origine da un verbale ispettivo del ■.■.2017 nei confronti di ■■■■■ (sub all. 2 memoria difensiva Inps), a seguito del quale gli ispettori dell' Istituto avevano affermato l' insussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la predetta società e i sigg. ■■■■■, ■■■■■ e ■■■■■ figli di ■■■■■, socio e amministratore unico della società medesima.*

*Non è contestato in giudizio che il citato verbale ispettivo dell'Inps, come il successivo del ■■.2017, di analogo contenuto, notificato al ricorrente ed agli altri due lavoratori, è stato redatto a seguito di una verifica, svolta senza alcun accertamento diretto dei fatti, sulla sola base della documentazione aziendale e della raccolta di dichiarazioni di alcuni dipendenti.*

*E' altrettanto pacifico che l'onere probatorio della insussistenza del rapporto di lavoro subordinato instaurato da ■■■■■ (e dai fratelli del medesimo) con ■■■■■, incombe all' Istituto.*

*Ebbene, tale onere non risulta essere stato assolto dall' Inps.*

*Tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria testimoniale, infatti, come dettagliatamente esposto nelle "Note Autorizzate" del ■.■.2021, hanno concordemente confermato la natura subordinata del rapporto intercorso fra ■■■■■ e ■■■■■. ed hanno pure confermato come la gestione imprenditoriale della società facesse capo al solo ■■■■■.*

*Va anche sottolineato che il Tribunale di Treviso, nella causa promossa da ■■■■■ fratello dell'attuale ricorrente, avverso analogo verbale, ha rilevato, con sentenza n. ■■/2020, passata in giudicato, che "il verbale dell' Inps è apodittico... nessun fatto concreto esemplificativo dell' effettivo esercizio del potere amministrativo e dell'*



*autonoma autodeterminazione hanno enunciato, così da non esservi modo di comprendere su quali dati gli ispettori abbiano fondato le valutazioni intraprese”; ha inoltre accertato la sussistenza di “significativi positivi indici di subordinazione” ed ha conseguentemente dichiarato “la natura subordinata del rapporto”(sub all. 11 a note autorizzate dell' ■.■.2021).*

*Non solo, anche la causa promossa da ■■■■■■■■■■, sempre avverso il medesimo verbale, è stata definita, a seguito dell' “integrale sgravio”, da parte dell' Inps, dei contributi pretesi, con sentenza del Tribunale di Treviso n. ■■■/2019 del ■■■.2019, anch' essa passata in giudicato, la quale, rilevato che “In ogni caso l' avviso di addebito risultava illegittimamente notificato”, ha espressamente affermato come “il provvedimento di sgravio, emesso dopo la proposizione del ricorso, costituisce dimostrazione del riconoscimento da parte dell' Istituto della fondatezza delle doglianze avanzate in ricorso in merito all' illegittimità dell' avviso di addebito” (sub all. 12).*

*Va sul punto evidenziato che l'Inps, con raccomandata del ■■■.2019, inviata a ■■■■■■■■■■ successivamente alla sentenza su richiamata, ha disposto la cancellazione di quest' ultimo dalla Gestione Commercianti “con effetto dall' ■■■.2016” (sub all. 13).*

*Per tutto quanto esposto, non solo l' Inps non ha fornito la prova della propria pretesa, ma, nel corso del giudizio, è stata accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra il ricorrente e D■■■■■■■■■. e, pertanto, il sottoscritto patrocinio*

*CHIEDE che il Giudice adito voglia così giudicare:*

*1) in via principale*

*- accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra ■■■■■■■■■■ e ■■■■■■■■■■ dal ■■■.2015 ad oggi e l' insussistenza dei requisiti per l' iscrizione alla Gestione Commercianti, operata d' ufficio dall' Inps, accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese dall' Ente e, conseguentemente, accogliere il ricorso ed annullare l' avviso di addebito opposto;*

*2) in via del tutto subordinata*

*- nel denegato caso in cui venisse riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle pretese dell' INPS, compensare per valuta, con i contributi eventualmente dovuti dal ricorrente, i contributi già versati alla Gestione Lavoratori Subordinati per il periodo oggetto dell' avviso di addebito, con relativo annullamento/riduzione delle somme aggiuntive ed accessori;*

*- accertata l'erroneità dei contributi e delle somme aggiuntive, ridurne l'ammontare entro i limiti di legge;*

*3) in ogni caso*





Tribunale di Treviso

intercorso tra la predetta società e i signori ██████████ n, ██████████ e ██████████, figli di ██████████, socio e amministratore unico della società medesima.

Com'è noto, per insegnamento consolidato della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, grava sull'Ente Previdenziale ed assistenziale l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per eventuali recuperi contributivi, conseguenti all'accertamento di una posizione contributiva non correttamente formalizzata. Invero, secondo il detto indirizzo della Suprema Corte (Cass. 22862/10; Cass. 12108/10; Cass. 19762/08 "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo; ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di un verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (Cass. 6 settembre 2012, n.14965).

Nella vicenda in esame, l'Istituto convenuto - onerato del relativo onere probatorio - fonda la sussistenza dell'obbligazione contributiva sulla base del citato verbale di accertamento, che tuttavia non ha trovato riscontro nelle prove testimoniali assunte nel corso del presente processo.

Dalla deposizione del teste ██████████ è emerso "*...che le decisioni più importanti erano prese da ██████████...*" anche nel settore della legna al quale era addetto l'odierno ricorrente; inoltre il teste predetto chiedeva "*le ferie a ██████████ o alla moglie ██████████ che lavorava nello stesso ufficio, mai a ██████████...*". Dalla deposizione del teste ██████████ (commercialista e consulente della ditta) è emerso come fosse esclusivamente ██████████ a dargli le "*disposizioni sulle assunzioni, sulle cessazioni dei rapporti di lavoro, sulle contestazioni disciplinari*" e sui rapporti con gli Enti previdenziali e assicurativi. Il dr. ██████████ ha escluso di tenere qualsivoglia rapporto con ██████████ o con gli altri figli di ██████████.

Il teste ██████████ ha indicato in ██████████ il "*padrone della ditta*"; la teste ██████████, madre del ricorrente e coniuge di ██████████, ha del pari indicato nel marito l'unica persona in grado di prendere decisioni da solo: "*i figli, tra cui ██████████, si sono sempre confrontati con ██████████, ma non hanno mai preso decisioni da soli*". Lo stesso ha fatto il teste - operaio ██████████.

Alla luce del contenuto di tali deposizioni testimoniali, e benché le compagini sociali siano tra loro legate da rapporti di parentela, gli elementi evidenziati nel verbale ispettivo non sono tali da scardinare il modello organizzativo adottato di società a responsabilità limitata, attraverso cui la gestione dell'attività di impresa avviene, da parte dei soci, non direttamente ma attraverso le scelte adottate dall'organo amministrativo e l'assoggettamento dei familiari, inquadrati come dipendenti, al potere direttivo e organizzativo dell'Amministratore Unico della società.

Le deposizioni assunte hanno evidenziato l'estraneità del ricorrente alla gestione diretta dell'attività di impresa, di cui risulta dipendente, rimanendo detta gestione in capo al di lui padre.

Del resto, è incontestata la circostanza che al ricorrente veniva effettivamente corrisposta mensilmente una somma fissa e predeterminata.



Tribunale di Treviso

---

In definitiva, gli accertamenti ispettivi condotti, pur ponendo l'accento sul legame familiare dei componenti delle società, non consentono di travalicare il modello gestionale del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della srl.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e l'opposto avviso di addebito annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

- a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
- b) Condanna l'INPS al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro [REDACTED], oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.

Treviso, [REDACTED] / [REDACTED] 2022

Il Giudice

Dott. [REDACTED]